



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE CIVILE -

in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.r.g. 3748/2022, promossa

DA

Parte_1, residente in Rue Merlin de Thionville n. 4, 92150 Suresnes
(Francia), costituito con l'avv. Vincenzo Veneziano;

- ATTORE -

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, costituita con l'avv. Damiano Carrese;

- CONVENUTO -

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_2, (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Alessandra Forcellati;

- TERZA CHIAMATA -

Oggetto: locazione di bene mobile

Conclusioni delle parti
(precisate all'udienza dell'11/6/2026)

Per l'attore, come da ultime conclusioni ritualmente rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. del 18.10.2023:

"Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: In via principale: - accertato e dichiarato, per i fatti esposti in premessa, l'inadempimento di [...] Controparte_1 agli obblighi assunti in virtù del contratto di noleggio di autovettura stipulato in data 23.08.2019, n. 14569532FR5, per l'effetto condannare la convenuta: a) alla restituzione, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, del corrispettivo percepito, oltre € 450,00, addebitati per la vettura di cortesia; b) al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati all'attore, siccome meglio descritti in narrativa, in misura complessivamente pari a € 429.250,00, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria; c) accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità extracontrattuale della terza chiamata, Sig.ra CP_2, per i danni patrimoniali subiti dall'attore, condannare la medesima in solido e/o in alternativa ad Controparte_1 al risarcimento degli stessi in misura complessivamente pari a € 429.250,00, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria. - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge."

Per la convenuta:

"Piaccia all'Illustrissimo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in premessa,

1) IN VIA PRELIMINARE

a. Dichiarare, in limine litis, la carenza assoluta di legittimazione passiva di [...] Controparte_1 in riferimento all'azione di responsabilità contrattuale

promossa dall'attore, e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio con condanna dell'attore alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

b. In alternativa, autorizzare la chiamata in causa della sig.ra Controparte_2 , nata a Milano il 16.04.1966 (C.F. C.F._1) ed ivi residente in Via Senofonte, n. 7, dalla quale AVIS intende essere manlevata e garantita dalle richieste attore, nonché dalle conseguenze derivanti dal presente giudizio.

2) IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa indicazione del codice fiscale, nonché delle generalità dell'attore (peraltro diverse dalla documentazione versata in atti), così da rendere indeterminata e/o non individuabile la parte attrice.

3) NEL MERITO Dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di [...] Controparte_1 in riferimento all'azione di responsabilità contrattuale promossa dall'attore e per l'effetto respingere la domanda; Rigettare nel merito la domanda spiegata dal Sig. Pt_1 perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; Accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_2 , per effetto della propria condotta, ovvero per l'indebita denuncia di furto presentata (e non ritirata), è responsabile del sequestro dell'auto tg. Opel Corsa 1.2 70CV Tg. FR818YB e di tutti i danni derivati e/o conseguenti. Con riserva di automa e distinta azione di risarcimento del danno da parte di CP_1 In subordine, per effetto della chiamata in causa del terzo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda attorea, condannare la sig.ra Controparte_2 a manlevare e tenere indenne Controparte_1 da ogni pretesa attorea, condannando quindi la stessa a corrispondere quanto risultasse dovuto all'attore dall'odierna convenuta ed a rifondere a quest'ultima le spese legali del presente procedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario."

Per la terza chiamata:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare: Accertare la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c., per omesse generalità e mancata identificazione compiuta dell'attore. Nel merito: Respingere le domande dell'attore, sig. Parte_1, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti depositati. Rigettare la domanda di manleva della convenuta Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti depositati. In ogni caso, con vittoria di spese di lite."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/11/2022, Parte_1 [...] conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo: di aver noleggiato, tramite il portale francese BSP-AUTO.com, un'autovettura Opel Corsa tg. FR818YB, con ritiro presso l'aeroporto di Trieste il 23.8.2019 (contratto Budget n. 14569532FR5), in sostituzione di un primo veicolo rimasto in avaria; che il 24.8.2019, alla frontiera croata, il veicolo veniva sequestrato dalla polizia di frontiera in quanto risultante oggetto di una pregressa denuncia di furto; di essere stato in quell'occasione tratto in arresto e segnalato, tramite il database dell'Interpol, alle autorità di polizia nazionali, con conseguente perdita, dal novembre 2019, degli incarichi di interprete e traduttore sino ad allora conferitigli dalle Procure della Repubblica francesi; di aver dovuto provvedere a proprie spese al rientro e di aver subito, due mesi dopo, l'addebito di € 450,00 richiestigli a titolo di deposito all'atto del ritiro della vettura di cortesia messa a disposizione all'aeroporto di Zagabria. Chiedeva pertanto, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, la condanna di quest'ultima alla restituzione del corrispettivo percepito e dei predetti € 450,00, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in € 297.250,00 per lucro cessante ed € 150.000,00 per lesione

dell'immagine e della reputazione, per complessivi € 429.250,00 o nella diversa somma di giustizia.

Si costituiva *Controparte_1* eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, n. 2, e 164 c.p.c. per omessa indicazione del codice fiscale e delle generalità dell'attore, e in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, per avere l'attore stipulato il contratto con la società francese *Pt_2*; nel merito contestava specificamente l'allegato arresto, l'iscrizione nei registri dell'Interpol, la segnalazione alle autorità di polizia nazionali, l'addebito dei € 450,00 e tutte le voci di danno; chiedeva comunque, previa autorizzazione alla chiamata in causa, di essere manlevata da *Controparte_2*, precedente noleggiatrice del medesimo veicolo, la quale, dopo aver denunciato il furto dell'auto il 5.3.2019, ritrovatala il giorno successivo, aveva omesso di ritirare o integrare la denuncia, comunicando anzi agli uffici della convenuta di non averla mai presentata; chiedeva altresì accertarsi la responsabilità della *CP_2* per il sequestro del veicolo, con riserva di autonoma azione risarcitoria.

Autorizzata la chiamata, si costituiva *Controparte_2* aderendo all'eccezione di nullità della citazione e chiedendo il rigetto sia delle domande attoree — contestando in particolare la configurabilità di un arresto — sia della domanda di garanzia, addebitando alla convenuta, professionista del settore, l'integrale responsabilità di aver noleggiato nuovamente il veicolo senza alcuna verifica a distanza di quasi due mesi dalla restituzione.

All'udienza del 28.6.2023 il giudice rigettava l'eccezione di nullità della citazione, rilevandone la sanatoria ex art. 164, co. 3, c.p.c. per effetto della costituzione delle controparti, e assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.

Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'attore estendeva la domanda risarcitoria, alla terza chiamata.

Depositata da tutte le parti le memorie istruttorie, il giudice allora assegnatario della causa, con ordinanza 4.3.2024, formulava proposta conciliativa ex

art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini: riconoscimento all'attore, da parte della convenuta, di € 12.500,00 onnicomprensivi, a soli fini transattivi e senza riconoscimento della fondatezza della domanda, oltre contributo spese di € 5.000,00; rinuncia agli atti della convenuta nei confronti della terza chiamata, con accettazione a spese compensate.

La convenuta e la terza chiamata si dichiaravano disponibili (cfr. verbale d'udienza 20.5.2024); l'attore — il cui difensore aveva nel frattempo rinunciato al mandato senza essere sostituito — non si presentava all'udienza per prendere formale posizione sulla proposta, ma indirizzava personalmente delle lettere ai difensori delle parti e direttamente al giudice (31.3.2024), nelle quali ipotizzava che la proposta fosse frutto di un accordo corruttivo tra i difensori con il concorso del giudice e chiedeva l'elevazione della pretesa risarcitoria a un milione di euro (documentazione in atti; note di trattazione scritta della convenuta dell'8.6.2024 e allegata e-mail del 27.5.2024).

Con ordinanza del 18.6.2024 venivano ammesse le prove per testi articolate dalla convenuta (escluso un capitolo non contestato) e la prova contraria della terza chiamata, mentre nessuna prova orale tempestiva risultava articolata dall'attore; veniva inoltre disposta richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al Servizio per il sistema informatico interforze — NSIS in ordine all'eventuale iscrizione del nominativo dell'attore nel SIS. All'udienza dell'1.10.2024, i difensori della convenuta e della terza chiamata rinunciavano alle prove orali ammesse e il giudice revocava la richiesta di informazioni alla p.a., rimasta inevasa, rilevando che l'attore non aveva fornito nemmeno un principio di prova dell'arresto (o fermo) che, in tesi, avrebbe determinato la segnalazione all'Interpol.

All'udienza dell'11.6.2026 la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, riproposta dalla convenuta e dalla terza chiamata in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata disattesa con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 28.6.2023, le cui ragioni vanno in questa sede confermate: la mancata indicazione del codice fiscale — di cui l'attore, cittadino straniero non residente in Italia, è privo — e delle complete generalità non ha determinato alcuna assoluta incertezza sull'identità della parte, come dimostrato dalla circostanza che tutte le controparti si sono costituite svolgendo compiute e pertinenti difese nel merito, con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c.

L'attore, benché il proprio difensore abbia rinunciato al mandato senza essere sostituito, resta ritualmente costituito in giudizio, non producendo la rinuncia alcun effetto sulla valida costituzione della parte sino all'eventuale sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.); le sue conclusioni vanno pertanto individuate in quelle da ultimo ritualmente rassegnate, sopra trascritte.

È infine ammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata. Si tratta di domanda riconvenzionale trasversale, fondata evidentemente su titolo diverso — la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della sig.ra CP_2 per la condotta negligente consistita nell'omesso ritiro della denuncia di furto dopo il ritrovamento del veicolo — rispetto a quello, contrattuale, azionato verso la convenuta. Essa è stata ritualmente e tempestivamente formulata, nei suoi elementi costitutivi, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., sede idonea alla proposizione delle domande che siano conseguenza delle difese svolte dalle altre parti, essendo l'ingresso in causa della terza — chiamata dalla convenuta quale responsabile del medesimo fatto dannoso — l'evento che ne ha giustificato la proposizione; nessuna delle controparti ne ha peraltro eccepito l'inammissibilità.

2. I fatti provati e quelli rimasti indimostrati.

L'attore ha fornito prova documentale del sequestro temporaneo del veicolo operato dalla polizia di frontiera croata il 24.8.2019, in ragione della pregressa denuncia di furto presentata il 5.3.2019 dalla sig.ra CP_2 e mai ritirata o integrata. Il fatto risulta dal verbale prodotto dall'attore con traduzione (doc. 17), mai contestato nella sua autenticità o nel suo contenuto; la stessa convenuta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, ha riconosciuto che *"risulta documentato che, per effetto della targa erroneamente inserita nei registri delle auto rubate, il veicolo noleggiato è stato sottoposto a 'sequestro temporaneo' alla frontiera, come da verbale depositato dall'attore"*, ponendo peraltro il sequestro a fondamento della propria domanda di accertamento verso la terza chiamata; e la terza chiamata ha costruito le proprie difese sul medesimo presupposto. La contestazione delle parti resistenti si è invece specificamente appuntata — come reso esplicito sin dalla comparsa di risposta della convenuta — sul fatto dell'arresto, sull'iscrizione di tale evento nei registri dell'Interpol e sulla segnalazione ai sistemi nazionali di polizia.

Tali ultimi fatti sono rimasti del tutto indimostrati. Dell'arresto non è stato prodotto alcun verbale né altro riscontro documentale; le prove orali tardivamente articolate dall'attore con la terza memoria istruttoria non sono state ammesse e quelle ammesse alle altre parti sono state oggetto di rinuncia; la stessa documentazione attorea (e-mail di reclamo del 26.8.2019, doc. 2.1) riferisce di un trattenimento di circa un'ora e mezza presso il posto di polizia, compatibile con un mero controllo conseguente al fermo del veicolo e non con un arresto in senso tecnico. Quanto alla segnalazione SIS/Interpol, la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. è rimasta inevasa ed è stata revocata all'udienza dell'1.10.2024, in quanto difettava finanche un principio di prova per disporla. Restano parimenti sfinite di prova le allegate conseguenze dannose quali la cessazione degli incarichi professionali conferiti dalle Procure francesi — di cui non è documentato alcun provvedimento di revoca, esclusione o cancellazione da elenchi — nonché, a monte,

le stesse perdite patrimoniali lamentate e il dedotto pregiudizio all'immagine e alla reputazione, oggetto di mera allegazione.

3. Il merito: l'assorbente difetto di prova dei pregiudizi allegati.

Le domande attoree vanno esaminate alla luce del criterio della ragione più liquida, che consente di definire la controversia sulla base della questione di merito di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata ad altre, senza necessità di esaminare queste ultime. Nella specie, tutte le pretese dell'attore — restitutorie e risarcitorie, promosse tanto verso la convenuta, quanto contro la terza chiamata — risultano sfinite di prova nei loro fatti costitutivi ovvero prive di interesse, il che ne impone il rigetto a prescindere dall'accertamento della titolarità passiva del rapporto contrattuale, eccepita dalla convenuta, e della sussistenza di un inadempimento imputabile, questioni che restano assorbite.

Quanto alla somma di € 450,00, l'attore ha dedotto che, all'atto del ritiro della vettura di cortesia all'aeroporto di Zagabria, gli sarebbe stato richiesto un deposito di pari importo, con l'impegno che non sarebbe stato prelevato, e che l'addebito sarebbe invece intervenuto circa due mesi dopo. La circostanza dell'avvenuto prelievo è stata specificamente contestata dalla convenuta sin dalla comparsa di risposta, che ne ha negato qualsiasi riscontro nella propria contabilità; a fronte di tale contestazione, l'attore non ha prodotto alcun documento comprovante l'addebito, né ha articolato prove sul punto. Il fatto costitutivo della pretesa restitutoria è dunque rimasto indimostrato ex art. 2697 c.c. e la relativa domanda va respinta.

La domanda di restituzione del corrispettivo del noleggio è del pari infondata. In via dirimente osta al suo accoglimento l'art. 1458, co. 1, c.c.: nei contratti ad esecuzione continuata o periodica — qual è il noleggio di autoveicolo, riconducibile allo schema della locazione di cosa mobile — l'effetto retroattivo della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Nella specie è pacifico che l'attore ha

goduto dell'autovettura noleggiata sino al sequestro del 24.8.2019 e che, successivamente, ha richiesto e goduto della vettura sostitutiva messa a disposizione dalla convenuta per il rientro: le prestazioni rese hanno dunque esaurito la loro funzione e il relativo corrispettivo resterebbe in ogni caso sottratto all'obbligo restitutorio. In ogni caso, la domanda è generica e indimostrata anche sul piano probatorio: l'attore non ha chiaramente allegato — né tantomeno documentato — l'avvenuto pagamento del corrispettivo e il suo ammontare, atteso che il contratto prodotto (doc. 1) reca la mera indicazione di importi, ma non attesta alcun pagamento.

La domanda di risoluzione del contratto non necessita, a questo punto, di autonomo esame. Essa è stata formulata al solo fine strumentale dell'accoglimento delle due pretese restitutorie appena esaminate — la ripetizione del corrispettivo e dei € 450,00 — entrambe rigettate, sicché nessun interesse residua alla pronuncia costitutiva; tanto più che, per quanto detto, l'attore ha pacificamente goduto delle prestazioni rese sino all'esaurimento dell'esecuzione del contratto, onde difetta ogni interesse alla risoluzione di un rapporto che ha ormai cessato di avere esecuzione e le cui prestazioni già eseguite resterebbero comunque sottratte all'effetto restitutorio ex art. 1458, co. 1, c.c. La domanda va dunque rigettata per difetto di interesse.

Le domande risarcitorie vanno rigettate per le ragioni esposte al § 2: l'intera sequenza causale allegata — arresto, segnalazione SIS/Interpol, perdita degli incarichi presso le Procure francesi, discredito personale e professionale — poggia su un fatto, l'arresto, rimasto del tutto indimostrato, al pari di tutte le conseguenze negative allegate, parimenti prive di prova.

Le medesime considerazioni valgono anche per la domanda riconvenzionale trasversale proposta nei confronti della terza chiamata, avente ad oggetto le stesse voci di pregiudizio, parimenti indimostrate.

Al rigetto della domanda proposta dall'attore contro la convenuta consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta contro la terza chiamata.

5. Le spese processuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste integralmente a carico dell'attore, soccombente su tutte le domande proposte, in favore tanto della convenuta quanto della terza chiamata.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per quella istruttoria e quella decisionale, applicando lo scaglione di valore da 260.001 euro a 520.000 euro.

P.Q.M.

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3748/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

1. **rigetta** tutte le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e di *Controparte_2* ;
2. **condanna** *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in favore di *Controparte_1* in € 14.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Damiano Carrese dichiaratosi antistatario, e, in favore di [...] *CP_2* , in € 14.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Così deciso a Trieste, il 12/6/2026

Il giudice
dott. Edoardo Sirza